

N.A.S. dei Carabinieri: alla C.A. del M.Ilo XY

Nel fare, volentieri, seguito alla richiesta di una copia della pagina della Gazzetta Ufficiale che contiene gli aggiornamenti normativi alla Legge 447, colgo l'occasione per alcune brevi note in merito.

A Pag.43 della G.U. n.153 del 2-7-99, a metà della colonna di destra, al Paragrafo 8, si legge:

“Le attività di cui al comma 6 (quelle di tecnico competente, nota d. scr.) possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano le proprie attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge, **nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.**”

Ora accade che chi scrive, attivo nel campo dal 1978 e nello specifico dei sistemi di limitazione delle emissioni dal 1989, detentore forse dell'unico brevetto italiano per sorgenti di elevata potenza e direttività, autore di numerosi articoli, conferenze, seminari, persino interviste televisive, si è sentito rispondere che “esiste una interpretazione (Sic !) di questo articolo che ne prevede l'applicazione ai soli dipendenti pubblici”.

Dunque un'attività di consulenza eminentemente privata, come è quella del Tecnico Competente, può essere svolta da dipendenti pubblici con qualsiasi diploma, o anche senza, mentre per i privati cittadini esiste una discriminazione che ha veramente ben poco di costituzionale. Anche dei laureati in fisica o elettronica possono incontrare serissimi ostacoli nell'entrare nell'Albo dei Tecnici Competenti, per via della richiesta di anni di attività –dimostrata- in uno specifico settore, dove peraltro non si opera più senza essere già iscritti all'albo...

Qual è lo scopo di questa “interpretazione” (di un dirigente del ministero dell'Ambiente, pare il Dr. Biondi) ?

A posteriori e dalle indagini emergerà chiaro che l'aver ristretto il gruppo dei Tecnici Competenti alle fila pubbliche, con una netta prevalenza (70 % nel Lazio) di chimici e biologi, comporta due conseguenze principali:

a)- I Tecnici Competenti, una volta accertata una situazione di superamento dei limiti di immissione di legge, assai raramente possono suggerire vere soluzioni tecniche atte a risolvere praticamente il problema;

b)- Essendo per la quasi totalità ignari delle configurazioni e delle potenze reali degli impianti audio per discoteche o concerti all'aperto, essi tendono ad avvalorare l'ipotesi che questi impianti possano essere operati a livelli di pressione sonora minimi (p.es. 82-85 dB”A”Leq), mediante la semplice inserzione di un limitatore (che si può in realtà disinserire in meno di dieci secondi).

Un semplice caso ad esempio: per la manifestazione “ **al YY ZZ**” il tecnico competente **Xxxxx** riporta, nella Valutazione d'Impatto Acustico **Prot. 7168 del 31-5-2001** (X Dipartimento), di aver rilevato dapprima **92,5** e poi **94 dB”A” Leq** **-massimi-** ad uno o due metri da una delle due sezioni di un impianto audio di cinquantacinquemila watt di potenza e del costo (per i soli diffusori ed amplificatori) di circa seicento milioni.

Orbene, un livello di 94 dB a due metri è raggiunto con potenze dell'ordine di un decimo di watt appena, quando si impiegano diffusori efficienti come quelli citati nella predetta Valutazione: peraltro basterebbe un solo diffusore ed un amplificatore domestico per operare a quei livelli... In questo caso, poi, il tecnico competente è tutt'altro che ignaro, per la sua esperienza

professionale, delle vere prestazioni del sistema.

Leggendo con attenzione il testo del **D.P.C.M. n.215 del 16-4-1999** si comprende anche una successione logica di adempimenti che è evidentemente in funzione di escludere l'evenienza che il tecnico competente ignori sia il potenziale che i veri livelli di operazione degli impianti audio che è chiamato ad esaminare e certificare: anche per gli impianti ritenuti "inidonei a superare i limiti consentiti" è infatti previsto, **all'Art.4, comma 1, lettera "b"**, la verifica **"dell'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento"**.

Se il Xxxxx avesse effettuato questa prova, avrebbe di certo letto sul fonometro livelli di picco lineare assai vicini a 140 dB e livelli medi pesati "A" di 14-20 dB inferiori, comunque almeno cento volte superiori rispetto a quelli riportati nella Valutazione: per quale motivo non prescrivere la riduzione del numero di diffusori ed amplificatori ?

Vi è un diffuso ritenere che l'applicazione letterale di questo ed altri Decreti possa comportare danno irreversibile alle attività di intrattenimento musicale: **NON E' VERO!** Esistono semplici precauzioni (molte già in uso da parte dei tecnici più esperti) che consentono di posizionare, orientare, dimensionare gli impianti in modo che di per sé non esponano il pubblico a livelli di pressione sonora che, oltre ad essere illeciti, sono anche fastidiosi e comportano l'utilizzo di quantitativi eccessivi di costosi diffusori ed amplificatori. Quanto alla riduzione delle immissioni, vi è ampia possibilità di intervento ed è soltanto un problema culturale o di semplice corruzione nella Pubblica Amministrazione a frenare l'evoluzione tecnica: qualsiasi sentenza severa non potrà che beneficiare la salute ed il riposo della popolazione, con veramente nessun danno alle attività.

Un vero danno alle attività di intrattenimento lo crea –nell'inazione dell'Amministrazione o della Giustizia Penale, che erogano sanzioni tempestive e sostenibili- la necessità per il cittadino di rivolgersi alla Giustizia Civile, che per i suoi tempi lunghi lo lascia esposto ad immissioni di cui poi sanziona il risarcimento, **questo sì esiziale per le attività** citate.

Confermo la mia richiesta di incontrare il Magistrato incaricato dell'indagine, sia per fornire tutte le informazioni di cui sono a conoscenza, sia per sollecitare un maggiore dispiegamento di risorse a favore di una indagine che, se approfondita, è destinata a far emergere altri ed interessanti aspetti.

Tutti i cittadini che ho incontrato nel corso di questa per me lunga vicenda concordano con la mia posizione e sono altrettanto disponibili, anche a sollecitare in qualsiasi sede il maggiore appoggio all'operato degli inquirenti.

Roma 20 dicembre 2001

Fabrizio Calabrese